Condizioni generali d'assicurazione della garanzia di base TCS OccasionGarantie

Condizioni generali d'assicurazione per autovetture e veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate (CGA)

Assicurazione della garanzia di base TCS OccasionGarantie

Definizioni:

Assicuratore: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San

Gallo

Stipulante: Touring Club Svizzero Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier

Lo stipulante permette alle persone assicurate di aderire, a loro vantaggio, a un

contratto d'assicurazione collettiva con l'assicuratore.

Persone assicurate: persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede in Svizzera

Venditore: punti di vendita dello stipulante

Oggetto assicurato: autovetture e veicoli commerciali immatricolati in Svizzera

- il cui peso complessivo non supera le 3,5 tonnellate;

 la cui prima messa in circolazione al momento della presentazione della proposta d'assicurazione risale a non più di dieci anni prima;

 il cui chilometraggio al momento della presentazione della proposta d'assicurazione non supera i 200'000 km e

 che sono stati sottoposti a un controllo dal TCS conformemente agli standard di quest'ultimo.

(di seguito «veicolo» o «veicoli»)

 Mandatario con procura per la ricezione di comunicazioni e liquidatore

dell'assicuratore:

Insercle AG, Konkordiastrasse 12, 8032 Zurigo

Nell'ambito del presente rapporto d'assicurazione, Insercle AG rappresenta l'assicuratore ed è autorizzata a ricevere comunicazioni e a liquidare sinistri in

nome e per conto suo.

Certificato d'assicurazione: attestato di assicurazione della persona assicurata in cui è indicato il veicolo

assicurato

TCS OccasionGarantie: garanzia che copre il veicolo indicato nel certificato d'assicurazione

Tipo di assicurazione: assicurazione contro i danni

Presupposto per la garanzia

La garanzia di base TCS OccasionGarantie può essere sottoscritta esclusivamente per i veicoli che sono stati preventivamente sottoposti a un controllo da parte dello stipulante conformemente ai suoi standard («controllo veicoli del TCS»). La garanzia di base TCS OccasionGarantie può essere sottoscritta tramite il venditore per veicoli con un chilometraggio massimo di 1'000 km o entro 2 mesi dall'esecuzione del controllo veicoli del TCS (vale il limite raggiunto prima).

1. Contenuto della garanzia

- 1.1. Se un componente coperto dalla garanzia smette di funzionare durante il periodo di garanzia a causa di un danno insorto durante tale arco di tempo, rendendo necessaria una riparazione, la persona assicurata ha diritto alla riparazione nella misura prevista dalle presenti condizioni.
- 1.2. Le prestazioni coperte includono esclusivamente i lavori necessari a riparare il danno, dunque non solo quelli consigliati (ad es. sulla base delle specifiche del produttore).
- 1.3. I lavori di verifica, misurazione e messa a punto necessari sono inclusi nelle prestazioni coperte solo nella misura in cui non rappresentano costi che sarebbero comunque risultati inevitabili nell'ambito della manutenzione, della pulizia o dell'ispezione.

2. Validità della garanzia

L'assicurazione è valida per i veicoli immatricolati in Svizzera indicati nel rispettivo certificato d'assicurazione.

3. Entità della garanzia

3.1. Copertura sussidiaria

La persona assicurata ha diritto alle prestazioni elencate al § 3 punto 2 e segg., in combinato disposto con il § 4, a condizione che tali prestazioni non debbano essere erogate da un altro fornitore di prestazioni qualora la presente assicurazione non esistesse (copertura sussidiaria).

Un'eventuale deduzione di franchigia così come qualsiasi riduzione dovuta a colpa grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e valutazioni divergenti in caso di sinistro da parte di un altro fornitore di prestazioni non vengono rimborsate.

- 3.2. Copertura assicurativa La garanzia si riferisce ai componenti indicati di seguito appartenenti ai gruppi di componenti del veicolo di peso complessivo massimo pari a 3,5 tonnellate, descritto più nel dettaglio nel certificato di garanzia (componenti coperti dalla garanzia).
- 3.3. Componenti del motore: blocco cilindri, testata, guarnizione della testata, gruppo motore, radiatore dell'olio, coppa dell'olio, pressostato dell'olio, alloggiamento del filtro dell'olio e i seguenti componenti interni collegati al circuito dell'olio: albero di equilibratura, punteria idraulica, bilanciere, pistone, perno del pistone, anelli di tenuta del pistone, albero a gomiti, cuscinetto di banco, albero a camme, pompa dell'olio, biella, cuscinetto di biella, leva oscillante, scatola guida, catena di distribuzione, pignoni della catena di distribuzione, tenditore della catena di distribuzione, punteria, valvole, molle delle valvole, guidavalvole, sede di valvola, guarnizioni degli steli delle valvole

3.4. Cambio manuale e automatico

Componenti: scatola del cambio, convertitore di coppia, unità di controllo elettronico del cambio automatico e i seguenti componenti interni: nastri del freno, regolatore centrifugo, alloggiamento collo del cambio, supporto della trasmissione, corsoi, albero principale, pistone idraulico, lamelle, albero di rinvio, pompa dell'olio, rotismo epicicloidale, ruote planetarie, forcella di comando, componenti di trasmissione, albero di commutazione, ruote solari, unità di controllo, corpo del sincronizzatore, anelli del sincronizzatore, azionamento del tachimetro, albero ausiliario, ruote dentate

3.5. Trasmissione dell'asse

Componenti: alloggiamento trasmissione dell'asse (trazione anteriore e posteriore) compresi i seguenti componenti interni: cestello del differenziale, ingranaggi del contralbero, cuscinetto del differenziale, ruota conica, lamelle, corona dentata

3.6. Componenti periferici

La garanzia copre anche i componenti periferici (ad es. guarnizioni, manicotti sigillanti, guarnizioni ad anello per alberi, tubi flessibili, tubazioni, fasci di cavi, candele di accensione, candelette, ecc.) solo laddove questi smettano di funzionare in seguito a un sinistro soggetto all'obbligo di rimborso, a uno dei componenti menzionati al § 2 e la loro sostituzione sia tecnicamente

L'elenco di cui sopra è esaustivo e non è disponibile nel quadro di accordi divergenti.

4. Partecipazione alle spese/limitazione/franchigia

4.1. L'entità delle prestazioni massime stabilite da contratto per i costi dei materiali è determinata in base alla seguente tabella:

Numero di chilometri	Rimborso massimo
fino a 50.000 km	100%
fino a 60.000 km	90%
fino a 70.000 km	80%
fino a 80.000 km	70%
fino a 90.000 km	60%
fino a 100.000 km	50%
oltre 100.000 km	40%

- 4.2. I costi salariali vengono rimborsati al 100% tenendo conto del limite di cui al § 4 punto 3 e includendo i costi dei materiali.
- 4.3. a) Il diritto alla garanzia è limitato a CHF 3000 per sinistro (somma d'assicurazione).
 - b) La somma d'assicurazione è limitata, inoltre, al valore attuale oggettivo del veicolo al momento dell'insorgenza del danno.
 - c) In deroga alla lett. a) è possibile convenire una somma d'assicurazione inferiore, per cui un prezzo di acquisto pagato dalla persona assicurata che risulti inferiore alla somma menzionata alla lett. a) viene considerato automaticamente la somma d'assicurazione convenuta per contratto.
- 4.4. Si rinuncia alla riscossione di una franchigia.

5. Esclusione di prestazioni

5.1. La garanzia non comprende:

- a) i danni causati a componenti che, contestualmente al controllo veicoli del TCS, sono stati riconosciuti come difettosi o bisognosi di riparazione, laddove tali componenti non siano stati successivamente riparati da un'officina di riparazioni riconosciuta e ciò possa essere dimostrato tramite la relativa fattura. Non sono inclusi neppure i danni consecutivi al difetto di un componente riconosciuto come difettoso o bisognoso di riparazione contestualmente al controllo veicoli del TCS;
- b) i costi che non presentano alcun nesso causale diretto con il danno oggetto della garanzia o con la sua determinazione;
- c) i danni consecutivi che sono imputabili solo indirettamente al danno oggetto della garanzia, come le spese per il rimorchio, le tasse di parcheggio, i costi per il veicolo a noleggio, il risarcimento per l'impossibilità di utilizzo del veicolo, le spese di trasporto, nonché i danni a carico dei componenti non coperti dalla garanzia subiti in seguito all'insorgenza del danno;
- d) gli oneri per la cura del veicolo e i lavori di verniciatura e pulizia, i costi di manutenzione e ispezione, nonché le spese per la preparazione di un preventivo, le spese di smaltimento così come gli oneri vani e inutili nel quadro della determinazione e della riparazione del danno;
- e) le guarnizioni e i danni a esse imputabili, laddove questi non siano contemplati dal § 3 punto 6;
- f) tutte le condutture (elettricità, liquidi, lubrificanti ecc.), laddove queste non siano una parte inscindibile dei componenti menzionati al § 3 delle presenti condizioni, o laddove presentino un danno (rottura di un cavo, usura, ecc.) isolato dai suddetti componenti e i relativi danni consecutivi;
- g) tutti i materiali di esercizio e gli articoli di consumo (combustibili, filtri, ecc.).
- 5.2. Non vi è alcuna garanzia, senza tener conto delle cause, per i danni:
 - a) imputabili a un infortunio, ossia a eventi che intervengono direttamente dall'esterno esercitando una forza meccanica;
 - b) imputabili all'alterazione dell'integrità di fabbrica del veicolo (messa a punto, qualsiasi intervento nell'elettronica del veicolo, ecc.);
 - c) imputabili alla partecipazione a manifestazioni motoristiche e alle corse di preparazione ed esercitazione necessarie a tale scopo;
 - d) imputabili all'uso continuativo di un componente che necessitava già di riparazione o di un pezzo di ricambio non approvato dal produttore, laddove il danno abbia un nesso causale con esso:
 - e) imputabili a un'alterazione dell'integrità del veicolo che, in sede di controllo tecnico, avrebbe portato alla perdita della licenza generale d'esercizio del veicolo;
 - f) imputabili ad azioni intenzionali o dolose, ogni genere di sottrazione, scarsa cura, fattori esterni inusuali (danni causati da animali, caduta di massi, danneggiamento del sottoscocca del veicolo in seguito a urto, ecc.);
 - g) imputabili a cause di forza maggiore e intemperie di portata superiore alla media (tempesta, grandine, gelo, fulmini, terremoti o inondazioni), nonché agli effetti del caldo così come a incendi o esplosioni;
 - h) imputabili a operazioni belliche di ogni genere, attacchi terroristici, guerre civili, disordini interni, scioperi, serrate, sequestri, altri atti di sovranità o infortuni incontrollabili verificatisi contestualmente alla produzione di energia;
 - i) per i quali un terzo sia responsabile in via prioritaria (produttore, venditore, ecc.) e la cui riparazione avviene nell'ambito di misure commerciali o che sono imputabili a difetti di costruzione, di fabbricazione o del materiale (compreso il consumo eccessivo di olio);
 - j) imputabili all'ossidazione o alla corrosione del veicolo assicurato;
 - k) imputabili a una manutenzione e una cura inadeguata o a un altro impiego e utilizzo improprio del veicolo assicurato, o all'uso di materiali di esercizio inadeguati:
 - I) che insorgono in seguito all'azione dell'acqua in gualsiasi sua forma, o ad azioni analoghe di liguidi.

- 5.3. Eventuali diritti legati alla garanzia vengono meno qualora il veicolo:
 - a) sia utilizzato (anche temporaneamente) per il trasporto professionale di viaggiatori;
 - b) sia noleggiato per scopi professionali;
 - c) sia messo a disposizione in modo permanente di un gruppo di persone variabile (ad es. car sharing, ecc.).

6. Obblighi in caso di sinistro

- 6.1. La persona assicurata è tenuta a segnalare un eventuale sinistro al liquidatore immediatamente, e comunque entro 5 giorni civili, tramite l'officina di riparazione e sempre prima dell'inizio della riparazione e a mettere a disposizione il veicolo per la riparazione. La persona assicurata può scegliere liberamente un'officina di riparazione riconosciuta. Attraverso il link e la password contenuti nel certificato d'assicurazione, l'officina di riparazione ha accesso alle informazioni necessarie concernenti il veicolo e può segnalare il sinistro online al liquidatore. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal liquidatore, l'officina effettua la riparazione o nomina un'altra officina di riparazione idonea. Se il proprietario del veicolo assicurato viola questo obbligo per colpa propria o rende difficile la determinazione dell'insorgenza e/o dell'entità del danno coperto dalla garanzia, l'assicuratore è esonerato dalla prestazione. Qualsiasi intervento senza la preventiva approvazione/autorizzazione scritta del liquidatore non sarà né accettato né rimborsato.
- 6.2. L'officina di riparazione deve fornire le informazioni necessarie per la constatazione del danno e consentire in qualsiasi momento una verifica dei componenti danneggiati. Su richiesta, i componenti sostituiti devono essere messi a disposizione dalla persona assicurata.
- 6.3. L'officina di riparazione deve presentare una notifica di sinistro online e allegare o inviare le fatture dei lavori di manutenzione eseguiti come prova tramite upload online.
- 6.4. La persona assicurata deve ridurre il danno per quanto possibile e seguire le istruzioni del venditore e/o del liquidatore.

7. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di disposizioni o di obblighi legali o contrattuali, le prestazioni saranno rifiutate o ridotte proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa o sull'entità del sinistro. Non saranno effettuate riduzioni se lo stipulante può dimostrare che la violazione degli obblighi è avvenuta senza colpa o che il sinistro si sarebbe verificato anche osservando le disposizioni legali e contrattuali.

8. Periodo di garanzia, estensione della garanzia

La garanzia inizia dalla data dichiarata e indicata sul certificato di garanzia e termina dopo 12 mesi. Non è prevista alcuna estensione dopo la sua scadenza.

La copertura assicurativa può essere estesa di un altro anno prima della fine di ciascun periodo di garanzia, a condizione che la prima messa in circolazione non risalga a più di 10 anni e che il chilometraggio massimo di 200'000 km non sia stato raggiunto prima dell'estensione della garanzia.

9. Cessione

In caso di cessione del veicolo munito di assicurazione, i diritti alle prestazioni assicurate passano all'acquirente insieme alla proprietà del veicolo.

10. Prescrizione

Tutti i diritti derivanti da un caso coperto dalla garanzia cadono in prescrizione entro cinque anni dall'insorgere del sinistro.

11. Diritti legali per difetti della cosa

Sono fatti salvi i diritti legali alla garanzia della persona assicurata nei confronti di un fornitore di un componente coperto dalla garanzia.

12. Recesso dal contratto (diritto di recesso)

Alla persona assicurata è riconosciuto il diritto di recesso. La corrispondente dichiarazione di recesso deve essere inviata per iscritto (tramite posta o e-mail) al liquidatore e deve pervenire a quest'ultimo entro 3 giorni dalla sottoscrizione della TCS OccasionGarantie.

L'eventuale premio già pagato per la TCS OccasionGarantie al momento del recesso sarà rimborsato per intero.

13. Ufficio segnalazioni e reclami

Tutte le comunicazioni e gli eventuali reclami devono essere indirizzati esclusivamente al liquidatore:

Insercle AG Konkordiastrasse 12 8032 Zurigo occasiongarantie@insercle.com

claims.insercle.com

Le comunicazioni da parte del liquidatore sono giuridicamente valide se inviate all'ultimo indirizzo indicatogli dalla persona assicurata.

14. Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Foro competente esclusivo è quello di Berna.

15. Basi legali

Per la presente assicurazione si applicano, inoltre, le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

16. Trattamento dei dati

Il liquidatore e l'assicuratore trattano i dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni nonché per valutazioni statistiche. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. L'assicuratore può inoltrare dati nella misura necessaria ai fini del loro trattamento ai terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, nonché alle società di Helvetia Holding AG in Svizzera e all'estero. Il liquidatore e l'assicuratore possono inoltre richiedere agli uffici competenti e ad altri terzi informazioni utili, in particolare in merito all'andamento del sinistro.